

(N. 2906)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla VII Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati
nella seduta dell'11 marzo 1953 (V. Stampato N. 3087)*

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

(ALDISIO)

di concerto col Ministro *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 22 MARZO 1953

Concessione al Consorzio del porto di Brindisi di un contributo di lire 250.000.000
nella spesa per la esecuzione di prima sistemazione dei servizi generali di una
zona industriale presso il porto di Brindisi, in parte a regime di punto franco.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a concedere al Consorzio del porto di Brindisi un contributo di lire 250.000.000 nella spesa di lire 410.000.000, ritenuta necessaria per la esecuzione delle opere di prima sistemazione dei servizi generali di una zona industriale presso il porto di Brindisi, in parte a regime doganale di punto franco, secondo il disposto della legge 4 novembre 1951, n. 1295.

La spesa di lire 250.000.000 sarà iscritta nei bilanci del Ministero dei lavori pubblici degli esercizi 1952-53 e 1953-54 rispettivamente per l'importo di lire 150.000.000 e di lire 100.000.000.

Art. 2.

All'Ufficio del Genio civile di Brindisi è demandata la sorveglianza delle opere di cui al precedente articolo.

Il collaudo delle opere stesse sarà eseguito a cura dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Art. 3.

Il contributo di cui al precedente articolo 1 sarà di volta in volta erogato in base all'importo degli stati di avanzamento dei lavori approvati dall'Ufficio del Genio civile di Brindisi.

Nell'importo delle opere da realizzarsi si intende compresa la somma per le espropriazioni, a mente della legge 25 giugno 1865, n. 2359, che si renderanno necessarie per l'attuazione della citata legge 4 novembre 1951, n. 1295.

Per detta somma il provvedimento del Prefetto che ordina il deposito delle indennità alla Cassa depositi e prestiti, o quello della Autorità giudiziaria competente che autorizza il pagamento diretto delle indennità di espropriazione, terrà luogo, ai fini della erogazione

del contributo, degli stati di avanzamento dei lavori.

Art. 4.

Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1952-53 si provvederà con una corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 467 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Art. 5.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione della presente legge.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.